



COMUNICATO UFFICIALE N° 2 DEL 06/07/2018

Sentenza della Commissione di Appello Federale della
F.S.G.C.

n° 1 dell'anno 2018

Procedimento disciplinare-sportivo n° 1/2017.

Con atto in data 31 Gennaio 2018 La Procura di Appello Federale ricorreva, ex art. 21 del Regolamento Disciplina della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata con Comunicato Ufficiale n°26 del 26 Gennaio 2018, relativa al deferimento di cui al procedimento disciplinare sportivo n° 1/2017. In particolare, la predetta Procura impugnava le decisioni adottate nei confronti di alcuni tesserati e, più specificatamente, lamentava:

- il mancato accoglimento del deferimento del tesserato **Brici Emanuele**, per omessa denuncia costituente violazione dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di disciplina;

- il mancato accoglimento del deferimento del tesserato **Lusini Daniele**, per omessa denuncia costituente violazione dell'art. 6, comma 3 del Regolamento di disciplina;

- l'esiguità della sanzione conseguente al deferimento di **Innocenti William**, per omessa denuncia di cui all'art. 6, comma terzo del Regolamento disciplina, nei cui confronti era stata applicata la sanzione di soli mesi 4 di squalifica;

- il mancato accoglimento del deferimento del tesserato **Valentini Andrea**, per omessa denuncia di cui all'art. 5, comma 2° del Regolamento di disciplina.



La medesima decisione della Commissione Disciplinare era stata altresì impugnata, con atti datati 5 Febbraio 2018, dai seguenti tesserati:

- **Luca Bonifazi**, ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 6, comma 1, della violazione di cui all'art. 5, comma 1 e all'art. 1, comma 4 del Regolamento Disciplina; violazioni sanzionate complessivamente con anni 3 e mesi 7 di squalifica ed € 2.500,00 di ammenda;

Aruci Armando, ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 6, comma 1, e della violazione di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina; violazioni sanzionate complessivamente con anni 3 di squalifica ed € 3.000,00 di ammenda;

Innocenti William, ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 6, comma 3, del Regolamento Disciplina, sanzionato con mesi 4 di squalifica.

Averso la medesima decisione aveva altresì presentato ricorso il tesserato Nanni Luca, ricorso poi ritirato il 2 Febbraio 2018.

*****+

Prima di entrare nel merito delle valutazioni delle condotte dei singoli tesserati e delle decisioni al riguardo adottate dalla Commissione Disciplinare è opportuno prendere in esame alcune "questioni pregiudiziali e preliminari di rito e merito".

Le difese dei tesserati Aruci, Bonifazi e Innocenti hanno inteso rilevare :

1) L'estinzione del procedimento disciplinare, conseguente al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 17, comma 7 del Reg Disciplina;

2) La nullità della decisione della Commissione Disciplinare per violazione dell'art. 22, comma 2 e/o art. 17, comma 7 del Regolamento di Disciplina;



3) La nullità del procedimento disciplinare per violazione dell'art. 22, comma 3 e/o dell'art. 23 comma 6 del Regolamento Disciplina.

Sull'eccezione di violazione dei termini (**questione sub n°1**), la Commissione di Appello Federale ritiene di condividere le motivazioni già adottate dalla Commissione Disciplinare, ritenendo che in alcun modo il legislatore sportivo sammarinese abbia inteso prevedere ipotesi di perenzione o estinzione dell'azione disciplinare. Un'unica ipotesi di decadenza della potestà punitiva degli Organi Federali nei confronti dei federati è prevista all'art. 33 del Reg. Disciplina. La scelta del legislatore sportivo, benchè opinabile, è tale per cui i tesserati e gli Organi di disciplina sportiva debbono attenersi ad essa.

Peraltro non si vede quale danno alla posizione degli odierni ricorrenti potrebbe essere derivato a loro discapito in conseguenza della prosecuzione del procedimento disciplinare oltre i termini, evidentemente ordinatori, previsti dal Regolamento. Parimenti, la Commissione di Appello ritiene che l'intervento del Presidente Federale di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 04/12/2017, non fosse affatto necessario in ragione della particolare complessità dell'indagine che la Procura Federale stava portando avanti e del notevole numero di tesserati coinvolti nelle violazioni, all'epoca, in sede di accertamento. Peraltro, non si vede per qual ragione debba essere motivo di censura l'intervento del Presidente Federale, al quale, per regolamento (art. 21) è stata addirittura concessa la facoltà, anche in presenza di particolari esigenze di natura meramente sportiva, di comprimere i termini dei procedimenti disciplinari, così limitando effettivamente anche il diritto di difesa dei tesserati.

Di tutta evidenza che il legislatore sportivo abbia ritenuto di dover prevedere specificatamente la facoltà della limitazione dei termini del



procedimento disciplinare sportivo, proprio perché limitativi anche dei termini del contraddittorio e di difesa dei tesserati. Diverso è il caso, al di là della mera opportunità della celerità del procedimento disciplinare sportivo, delle ipotesi in cui la complessità delle condotte sanzionabili od il numero di esse, come nella fattispecie, renda complesso l'accertamento dei fatti e delle responsabilità dei singoli. Contesti in cui lo sfioramento dei termini, oltre che inevitabile, appare anche opportuno a meno di non dover accettare una giustizia sportiva frettolosa e, come tale, incline a compiere sviste.

Alla luce della particolare complessità del caso, e del prezioso lavoro di accertamento dei fatti svolto da tutti gli Organi di Disciplina Sportiva, constatabile non solo dalla mole degli atti di questo procedimento, lo sfioramento dei termini rispetto alle previsioni regolamentari, appare il giusto compromesso tra l'interesse sportivo, generale, ad ottenere una sollecita decisione in ordine ad eventuali sanzioni da irrogare nei confronti di chi abbia tenuto comportamenti antisportivi e il diritto, particolare, dei tesserati, da un lato, a che le condotte sportive siano valutate sulla base di una competente ricostruzione dei fatti e, dall'altro, che la ristrettezza dei termini del procedimento non comprometta o limiti il diritto al contraddittorio procedimentale.

Per le stesse ragioni di mancata previsione da parte del Legislatore sportivo di ipotesi di decadenza od estinzione della potestà punitiva degli organi di Giustizia della Federazione, derivanti dalla mancanza di stretto rispetto dei termini, si ritiene che vada respinta anche l'eccezione preliminare e pregiudiziale sub n° 2). Al riguardo, la Commissione di Appello ravvisa l'opportunità che il legislatore sportivo vada a rivedere l'intero Regolamento Disciplina, aggiornandolo e, soprattutto, eliminando diversi errori presenti. Tra questi il mancato coordinamento tra l'art. 17 e l'art. 22 del Regolamento Disciplina, non essendo affatto chiaro quale debba risultare il corretto



procedimento di adozione e pubblicazione delle decisioni. Questa Commissione ritiene che quanto meno sollecita debba essere la decisione ed il termine di cui all'art.22, comma 2, sia riferito alla pubblicazione della decisione completa dei motivi.

Circa infine la questione pregiudiziale e preliminare sub n° 3, si osserva che la stessa deve ritenersi in fatto infondata, avendo questa Commissione di Appello rinvenuto, presente tra gli atti ricevuti ai fini della di questa decisione, il verbale la cui assenza costituirebbe la supposta violazione eccepita.

Nel merito di eventuali profili di responsabilità dei singoli tesserati

Giova innanzi tutto segnalare che la Commissione è stata nella propria interezza impressionata sfavorevolmente per la dilagante mancanza di rispetto verso la lealtà sportiva, i valori dello sport e dei propri compagni di squadra e propri avversari. Nonostante troppi fossero dediti a pratiche vietate, quali quelle sanzionate dall'art. 5 del Regolamento Disciplina, e tanti fossero stati coinvolti od a conoscenza addirittura dell'illecito sportivo, pressochè nessuno si è risoluto a denunciare.

Questi gravissimi comportamenti e questa inaccettabile tolleranza verso comportamenti inconciliabili con lo sport, soprattutto quello dilettantistico, debbono far riflettere i dirigenti della Federazione e delle società sportive, anche quelle non direttamente coinvolte. Perché è evidente che se così tanti sono i tesserati privi di rispetto per i valori che lo sport ed il calcio in primis devono insegnare ai giovani, evidentemente la causa va ricondotta a chi non ha educato questi stessi giovani al sano e semplice agonismo, al rispetto per se stessi, per gli avversari e per lo sport.



Per quanto concerne il mancato deferimento dei Federati **Lusini, Brici e Valentini**, la Commissione di Appello Federale ritiene di confermare la decisione della Commissione Disciplinare.

La Procura Federale ritiene che il principale elemento a carico dei federati **Lusini e Brici** sia costituito dalle dichiarazioni di Aruci, il quale, a proprio dire si sarebbe attivato presso i propri compagni di squadra al fine di esortarli a giocare la partita come se non vi fosse stata alcuna “combine” con gli avversari del San Giovanni. Affermazione, che è stata confermata da altri giocatori (Dominici e Vagnetti tra gli altri) coinvolti nella combine.

La Commissione di Appello Federale ritiene non attendibile Aruci, su questo punto, così come le dichiarazioni rese da tutti gli altri compartecipi dell’illecito sportivo: i quali tutti con questa dichiarazione hanno esclusivamente tentato di alleviare la gravità della propria posizione avanti alla Procura Federale ed evitare l’applicazione nei loro confronti dell’aggravamento di sanzione previsto dal comma 6° dell’art. 6 del Regolamento Disciplina.

Non a caso del supposto recesso dall’esecuzione dell’accordo di falsificazione del risultato sportivo della partita Virtus – San Giovanni ne fanno menzione i soli giocatori direttamente coinvolti nella stessa combine e non altri, che comunque erano presenti nello spogliatoio.

A ciò va aggiunto:

a) dell’intento e disponibilità a rendere dichiarazioni di comodo ed artefatte agli Organi di Disciplina Sportiva ne sono prova le dichiarazioni, tra gli altri dello stesso Aruci: deposizione del 25 Luglio 2017, in cui lui stesso – alla penultima domanda – risponde ammettendo di aver suggerito “agli altri



ragazzi coinvolti” di sostenere che gli incontri “ tenutisi prima della partita per parlare dell’ipotesi di combine avevano ad oggetto l’attribuzione della fascia di capitano al giocatore Moroni...”

b) il fatto che il risultato sportivo della gara sia lo stesso sul quale si erano accordati non depone certo a sostegno della benevola ricostruzione di Aruci e dei suoi compartecipi nell’illecito. Ha vinto la squadra che i giocatori delle due squadre avevano deciso vincessero, per guadagnare tutti il massimo dalla scommessa.

c) Il fatto che le quote delle scommesse si siano alterate al punto di far sorgere dei dubbi negli stessi gestori sono indice del fatto che le scommesse sulla vittoria della squadra più debole ci sono state e non si vede per quale motivo questa Commissione non debba ritenere che tra queste non vi siano anche quelle del gruppo di Aruci. Inoltre, sebbene che qualche sito di scommesse abbia cessato di accettarle - evidentemente ritenendo anomalo il flusso di puntate su quella partita - lo stesso non è accaduto per tutti i gestori dei siti di scommesse.

d) Infine, la Commissione intende sottolineare come le scommesse del Gruppo di Aruci nemmeno dovevano essere fatte direttamente dai ragazzi, bensì *“attraverso un mio amico in Albania”* Elemento questo che fa pensare anche alla presenza di relazioni se non ad un’organizzazione finalizzata ad agevolare prima e poi a nascondere le prove ed il profitto dell’illecito. Evidenziando una indole che travalica ben oltre i limiti della semplice antisportività. Ma su queste condotte la competenza non appartiene agli Organi di Giustizia Sportiva.

In altri termini la Commissione reputa inattendibile Aruci ed i suoi *“compagni di combine”* sul punto in cui sostengono di aver invitato all’interno dello spogliatoio la squadra a dare il massimo e, pertanto, rigetta l’appello della Procura Federale e concorda con la decisione della Commissione Disciplinare in ordine alla posizione di **Brici e Lusini**. Non



appare infatti provato quando da parte loro vi sia stata presa di conoscenza dell'esistenza della combine.

In ordine alla posizione di **Valentini Andrea**, la Commissione di Appello ritiene di dover confermare la decisione della Commissione Disciplina, essendo i profili di una di lui eventuale responsabilità non direttamente evidenti in ordine alla violazione regolamentare contestatagli ex art. 5, comma 2° del Regolamento Disciplina. Eventualmente dalle di lui dichiarazioni potrebbero emergere profili di responsabilità di cui all'art. 6, comma 3°. Tuttavia, non essendogli stata contestata questa violazione la Commissione ritiene di non poter procedere nei di lui confronti per questa ipotesi di violazione.

+++++

Sulla posizione del tesserato **Innocenti William** hanno presentato ricorso il medesimo e la Procura Federale.

La Procura Federale, da un lato, sostiene che sia fondata la sanzione applicata nei confronti di Innocenti, per non aver denunciato la proposta di combine appresa da Cuttone diversi mesi prima della partita; dall'altro, la difesa dello stesso tesserato che ritiene, sulla base degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rilasciate, non integrata la fattispecie sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 3° del Regolamento di disciplina.

La Commissione di Appello Federale ritiene che, al di là delle valutazioni personali attribuite da Innocenti alla proposta di Cuttone (*" mi riferì che quando si sarebbe giocata la partita di ritorno di Coppa Titano Virtus - San Giovanni nel 2017 avremmo potuto combinare il risultato della partita predetta "*), la proposta in sé costituisca una violazione dell'art. 6 del Regolamento Disciplina e che, indiscutibilmente, il percettore della stessa fosse tenuto, ai



sensi del comma 3° del citato articolo, a denunciare sin da allora l'illecito. Nemmeno giovano ad alleviare la posizione di Innocenti:

- il fatto di aver condiviso questa proposta con Aruci; il quale, non va dimenticato, portò a compimento l'illecito;
- nemmeno il notevole lasso di tempo trascorso tra la proposta e la data della partita. Il tempo per valutare l'antisportività del comportamento di Cuttone Innocenti lo ebbe, ma nulla fece a salvaguardia della correttezza dello sport che praticava.

La Commissione ritiene comunque utile l'ammissione del fatto resa da Innocenti e, in considerazione della sanzione di squalifica di anni uno applicata nei confronti di Esposito e Manzaroli - deferiti per condotte similari -, reputa giusto applicarsi nei confronti di quest'ultimo una diminuzione del periodo di squalifica di cui all'art. 32 del Reg. Disciplina, ma non nei termini adottati dalla Commissione di prima istanza. Motivo per cui la Commissione di Appello, in ciò accogliendo il ricorso della Procura Federale, reputa giusto elevare il periodo di squalifica di Innocenti William da mesi quattro a mesi sei.

Sulla posizione di **Aruci Armando** la Commissione di Appello già ha espresso la propria ricostruzione dei fatti trattando le posizioni dei tesserati Brici e Lusini. Non si ritiene che in sede di riesame in fatto od in diritto sportivo sussistano elementi per rivedere la posizione di questo tesserato che, ad avviso di questa Commissione di Appello ha avuto un ruolo di primaria rilevanza nella pianificazione e realizzazione del patto illecito.

Non è assolutamente attendibile Aruci quando sostiene di essere intervenuto prima della partita per ripristinare la regolarità della stessa. Non a caso, come accennato, tutto conduce a ritenere che il patto illecito non solo



sia stato contratto, ma addirittura portato a compimento come dimostra, non a caso il risultato della gara artefatta. Nemmeno giova a sostenere la posizione di Aruci la concordante, ed ad avviso della Commissione concordata, conferma da parte degli stessi compartecipi alla combine di recedere dalla stessa nei momenti antecedenti l'inizio della partita. Nessuno di quei concordanti compartecipi si è attenuto alle regole della correttezza sportiva, nessuno di loro ha denunciato l'illecito e, pertanto, nessuno di loro è pienamente attendibile agli occhi della Commissione di Appello. La Commissione sul punto del recesso attivo o della desistenza - che in ogni caso non esime dalla violazione dell'art. 6, essendo stato il patto illecito comunque contratto, ma eventualmente giustifica la mancata applicazione dell'aggravante di cui al comma 5* del medesimo articolo - nemmeno può fare a meno di considerare che della supposta desistenza di Aruci ne hanno memoria solo i compartecipi dell'illecito.

Un ultimo accenno la Commissione ritiene svolgerlo in ordine al fatto che la causa del supposto ravvedimento operoso di Aruci e compartecipi nemmeno sarebbe stato indotto dalla lealtà sportiva, bensì il timore che la squadra meno forte potesse aver guadagnato dalla combine più di quanto si prefiggevano i giocatori della Virtus.

Di peggio è davvero difficile immaginare.

Resta infine da esaminare la posizione di **Bonifazi Luca**, il quale ha fatto una scelta di campo ben precisa, nel momento in cui ha preferito evitare di collaborare con la Procura Federale per accertare i fatti e, conseguentemente, la propria posizione. La sanzione per la violazione di cui all'art. 1 Comma 4° Reg. Disciplina appare indiscutibilmente corretta.



Inoltre, giova rammentare sulla posizione di questo tesserato che, stando alle dichiarazioni di Valentini Carlo confermate da Aruci, egli avrebbe addirittura scommesso sulla partita Virtus - San Giovanni conseguendo una vincita. Le affermazioni paiono attendibili, e utile la conferma di Aruci il quale pare avesse al momento della dichiarazione buoni rapporti con Bonifazi.

Infine, a questa Commissione pare che lo stesso Bonifazi abbia avuto un ruolo ed una partecipazione anche nella combine. Viene sistematicamente ricordata la sua presenza, benché silente ma a dire dei tesserati ascoltati consapevole, in diversi contesti un cui si trattò o si definirono i termini dell'illecito sportivo. Concorda La Commissione di appello con le deduzioni e valutazioni espresse dalla Commissione Disciplina in sede di responsabilità del tesserato Bonifazi Luca sulla di lui responsabilità in ordine alla violazione dell'art. 6 comma 1 del Regolamento.

La difesa di Bonifazi, vista la singolarità della posizione dell'assistito, oltre a sostenere l'assenza di elementi corroboranti l'ipotesi di responsabilità nella commissione dell'illecito sportivo, per mero tuziorismo difensivo e rilevando comunque la carenza di contestazione, sostiene l'ipotesi di semplice violazione di cui al comma 3° dell'art. 6. Ipotesi che è stata presa in considerazione dalla Commissione di Appello, ma che si scontra con almeno due elementi che escludono la correttezza della derubricazione. E' certo che Bonifazi assistette più volte a discussioni tra i propri compagni di squadra ed avversari, aventi ad oggetto la truffa sportiva per il fine più spregevole: l'utilità economica. Il comportamento corretto di qualunque tesserato, di qualunque sportivo sarebbe stato quello di denunciare l'illecito, quanto meno per rispetto verso la lealtà del calcio e dello sport in generale, della propria identità di sportivo e per rispetto dei propri compagni di squadra non coinvolti nella combine, i quali, la Commissione ne è certa, come qualunque



sportivo non avrebbero avuto piacere di perdere una gara, anche se di scarso valore agonistico o sportivo. Bonifazi non denunciando ha mancato di rispetto nei confronti della società cui appartiene e dei propri compagni di squadra.

Non solo, un altro elemento della condotta di Bonifazi fa ritenere la Commissione che egli sia stato parte attiva della combine al di là delle dichiarazioni delle parti: il fatto che egli si sia giovato della combine per ottenere una utilità economica ingiusta e contraria ai principi più elementari di lealtà sportiva.

La presenza di Bonifazi gli incontri, che peraltro si tenevano nei suoi uffici, la sua vicinanza ad Aruci e le scommesse sono elementi tutti concordanti ed univoci a far ritenere che lui stesso sostenesse la combine della quale era parte e della quale ha beneficiato.

Le stesse ragioni portano a ritenere la responsabilità di Bonifazi anche per la violazione di cui all'art. 5 del Regolamento Disciplina

Per Questi Motivi

La Commissione di Appello Federale, nel procedimento Disciplinare Sportivo n° 1 dell'anno 2017:

- Accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla Procura Federale, ai sensi del punto n° 9 dell'art. 21 del Regolamento di Disciplina e, confermata la sussistenza di profili di responsabilità in capo a **Innocenti William** per la violazione dell'art. 6 comma 3 del Regolamento di Disciplina, delibera di elevare la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare portandola da mesi 4 (quattro) a mesi 6 (sei) di squalifica;
- Rigetta i ricorsi della Procura Federale sulle posizioni dei tesserati **Brici Emanuele, Lusini Daniele e Valentini Andrea**.



- Rigetta i ricorsi presentati dai tesserati **Aruci Armando, Bonifazi Luca e Innocenti William**, dispone ai sensi del punto n° 9 dell'art. 21 del Regolamento di Disciplina l'incameramento delle tasse versate dai ricorrenti.

Dispositivo pubblicato in data 19 Giugno 2018

Motivi adottati e depositati in Federazione per la loro pubblicazione in data 05 Luglio 2018.

La Commissione precisa, rispetto al dispositivo della decisione depositato in data 19 Giugno 2018, che erroneamente è stato indicato il numero del procedimento disciplinare sportivo n° 2 dell'anno 2017, in luogo del n° 1 dell'anno 2017, che in tal modo si corregge.

Il Presidente -----

Il Segretario -----

I componenti la Commissione di Appello Federale

La Segreteria
Elisa Felici